

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd supporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla DeguDent GmbH.

⁽¹⁾ GU C 209 del 14.7.2012.

Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Spagna/Commissione

(Cause riunite T-319/12 e T-321/12) ⁽¹⁾

(«**Aiuti di Stato — Cinematografo — Aiuto per la costruzione e gestione di un complesso cinematografico — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Criterio dell'investitore privato in economia di mercato — Aiuto di Stato a finalità regionale — Aiuto destinati a promuovere la cultura — Obbligo di motivazione**»)

(2014/C 282/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, avvocato di Stato); Ciudad de la Luz, SAU (Alicante, Spagna); e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU (Alicante) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula e M. Muñoz de Juan, successivamente, J. Buendía Sierra e J. Belenguer Mula, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione (2012) 3025 def., della Commissione europea, dell'8 maggio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.22668 [C 8/2008 (NN 4/2008)], che la Spagna ha eseguito in favore della Ciudad de la Luz, SA.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Ciudad de la Luz, SA, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA e il Regno di Spagna supporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 — Al-Tabbaa/Consiglio

(Cause riunite T-329/12 e T-74/13) ⁽¹⁾

(«**Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Restrizioni all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Diritti della difesa — Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione**»)

(2014/C 282/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)